

29 GEN 2009

Frascati,
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (Roma) Italia

PROT

001731

AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE
DELL'INFN

AI DIRETTORI DELLE DIREZIONI E
DEI SERVIZI DELL'AC

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PRESIDENZA

LORO SEDI

OGGETTO: *esonero dal servizio, ex art. 72, commi da 1 a 6, del decreto legge n. 112 del 2008.*

Con il decreto legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, nell'ambito del processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di progressiva riduzione del numero dei dipendenti pubblici, è stato introdotto il nuovo istituto dell'esonero dal servizio.

AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI LEGITTIMATI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 72, comma 1, del decreto di cui in oggetto, per gli anni 2009, 2010 e 2011, il personale dipendente dell'INFN, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

La richiesta va presentata dal dipendente entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che nell'anno di presentazione della domanda medesima abbia raggiunto o raggiunga il requisito minimo di anzianità contributiva, pari a 35 anni, per conseguire la pensione di anzianità.

La data iniziale del periodo di esonero non potrà pertanto essere antecedente a quella del raggiungimento del requisito minimo.

L'INFN dovrà verificare la sussistenza del requisito sia per le domande presentate dai dipendenti che dichiarano di averlo già maturato, sia per quelli che dichiarano di maturarlo nel corso dell'anno di presentazione



DISCREZIONALITA' DELL'INFN

Il collocamento a riposo non rappresenta una fattispecie a regime, ma un istituto che potrà essere utilizzato solo per gli anni 2009, 2010 e 2011, e potrà essere disposto per la durata massima di un quinquennio, a seconda dei requisiti e della domanda del soggetto interessato.

La richiesta del dipendente che è **irrevocabile**, sarà oggetto di valutazione discrezionale da parte dell'INFN, che potrà, sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative, accogliere o meno la domanda.

CONFIGURAZIONE GIURIDICA DELL'ESONERO

La posizione di esonero non si configura come cessazione, ma come sospensione del rapporto di lavoro, di durata variabile, fino ad un massimo di cinque anni, in cui il personale interessato non presta attività lavorativa presso l'INFN, ma percepisce un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella posizione di esonero, e matura i contributi previdenziali in misura intera.

L'esonero dal servizio non consente l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con soggetti privati o pubblici; il dipendente potrà svolgere prestazioni di lavoro autonomo, avente carattere occasionale, continuativo e professionale, purché non a favore di amministrazioni pubbliche.

E' consentito, ed anzi incentivato, lo svolgimento di attività di volontariato.

Pertanto all'atto della richiesta di esonero, sarà onere del dipendente comunicare in maniera compita il tipo di attività che lo stesso intende svolgere, dovendosi ritenere preclusa la possibilità di assentire all'istanza nel caso di attività incompatibile con la posizione di esonero.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico temporaneo spettante è quello pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.

Il trattamento economico temporaneo di cui trattasi resta fissato nella misura spettante per tutto il periodo di esonero, senza subire rivalutazioni per effetto dei rinnovi contrattuali relativi a periodi successivi al momento di collocamento in posizione di esonero, fatte salve le rivalutazioni derivanti da rinnovi contrattuali per periodi antecedenti alla data di collocamento in esonero.

Nel caso di svolgimento, durante il periodo di collocamento in posizione di esonero, di attività di volontariato a titolo gratuito, di cui al comma 3, del decreto legge di cui trattasi, la misura del trattamento economico temporaneo è elevata al 70%.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Il periodo di esonero è utile ai fini della pensione nonché del trattamento di fine rapporto, il versamento dei contributi previdenziali sarà, infatti, effettuato sulle retribuzioni che il dipendente avrebbe percepito, per le voci in godimento, se avesse continuato a svolgere la propri attività lavorativa.

Pertanto al momento del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente avrà diritto al trattamento di quiescenza e previdenza, come se fosse rimasto in servizio.

ASPETTI OPERATIVI



Le richieste di collocamento in posizione di esonero dovranno pervenire alla scrivente Direzione entro il termine del 1° marzo degli anni 2009, 2010 e 2011, per il personale dipendente che raggiunga il requisito minimo di anzianità previsto, 35 anni, rispettivamente negli anni 2009, 2010 e 2011.

Le richieste dovranno essere corredate dalla documentazione certificativa dell'anzianità contributiva posseduta.

E' altresì onere dell'interessato comunicare l'eventuale svolgimento di un'altra attività lavorativa.

Con i migliori saluti.

DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE

Il Direttore

(*Giulio De Leo*)

